

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2017, n. 2272

L.r. n. 14 marzo 2016, n. 3 “Reddito di dignità regionale e politiche per l’inclusione sociale attiva” e Reg.R. n. 8 del 23 giugno 2016 attuativo. Presa d’atto del Protocollo di intesa tra Regione Puglia e INPS per l’integrazione della misura SIA e della Misura ReD mediante la cooperazione applicativa.

Il Presidente della Giunta Regionale, dr. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali, come confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, riferisce quanto segue.

Visto il **Decreto Interministeriale 26 maggio 2016** e s.m.i., che ha disciplinato la misura “Sostegno per l’Inclusione Attiva (S.I.A.)”, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge n. 208/2015;

Vista la l.r. n. **3 del 14 marzo 2016**, “*Reddito di dignità regionale e politiche per l’inclusione sociale attiva*”, con cui la Regione Puglia ha inteso promuovere una strategia organica di contrasto al disagio socioeconomico, alle povertà e all’emarginazione sociale, attraverso l’attivazione di interventi integrati per l’inclusione sociale attiva, disciplinando la misura regionale Reddito di Dignità (ReD);

Visto il **Regolamento Regionale n. 8 del 23 giugno 2016** attuativo della l.r. n. 3/2016;

Vista la **legge 15 marzo 2017, n. 33**, recante “Delega sulle norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali”

Visto il **Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147** in materia di “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”, nel rispetto delle norme costituzionali di cui agli artt. 76, 87 e 117 terzo comma della Costituzione.

PREMESSO CHE:

- Con Del. G.R. n. 928 del 28 giugno 2016 la Giunta Regionale ha già provveduto ad approvare l’Avviso pubblico per le manifestazioni di interesse per il popolamento del Catalogo dei tirocini per l’inclusione e dei progetti di sussidiarietà e di prossimità nelle comunità locali;
- Con Del. G.R. n. 1014 del 07 luglio 2016 la Giunta Regionale ha già provveduto ad approvare l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso alla misura economica del Reddito di Dignità quale strumento di inclusione sociale attiva coerente con le finalità e le tipologie di operazioni ammissibili a valere sul FSE degli Assi prioritari VIII e IX del POR Puglia 2014-2020;
- Con Decreto Ministeriale del 16 marzo 2017 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali (MLPS) e del Ministero dell’Economia e Finanze si è provveduto a modificare e integrare il Decreto Ministeriale del 26 maggio 2016 di disciplina del SIA – Sostegno per l’Inclusione Sociale attiva, alla cui disciplina è connessa la disciplina del ReD con specifico riferimento ad alcuni dei requisiti di accesso e alla procedura istruttoria in cooperazione con INPS, in qualità di “soggetto attuatore” per il MLPS, e pertanto si rende necessario integrare e modificare gli strumenti attuativi regionali del ReD per assicurare la piena coerenza e il nuovo allineamento delle procedure istruttorie al fine di assicurare l’efficiente svolgimento nell’interesse dei destinatari finali della misura.
- Con Del. G.R. n. 972 del 13 giugno 2017 la Giunta Regionale ha già provveduto ad approvare, tra l’altro, le modifiche all’Avviso pubblico per il catalogo delle manifestazioni di interesse ad ospitare percorsi di attivazione per destinatari RED, in particolare con l’introduzione della terza tipologia di percorso di attivazione, denominata “Lavoro di Comunità”;

- con Del. G.R. n. 989/2017 la Giunta Regionale ha, tra l'altro, provveduto a modificare la Del. G.R. n. 1014/2016 di approvazione dell'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso alla misura economica del Reddito di Dignità, al fine di adeguare i requisiti di accesso e i criteri di priorità allineandoli a quelli definiti per il SIA nazionale, così da favorire l'estensione della platea di potenziali beneficiari.

CONSIDERATO CHE:

- il beneficio economico RED-Reddito di Dignità riveste carattere di "misura attiva" corrispondente alla sottoscrizione di un progetto per l'inclusione sociale attiva o per l'attivazione delle persone e dei rispettivi nuclei beneficiari, e come tale corrispondente ad una specifica attività di tirocinio ovvero di sussidiarietà ovvero di prossimità al servizio della comunità locale o all'interno di specifiche organizzazioni produttive e di servizio;
- i Comuni associati in Ambiti territoriali sociali ricoprono il ruolo di soggetti beneficiari, in quanto di fatto responsabili dell'avvio e della conclusione delle operazioni, nonché della selezione dei destinatari finali del ReD, della definizione dei percorsi di attivazione e dei progetti di inclusione sociale attiva, nonché del monitoraggio dei progetti e delle risorse assegnate e della rendicontazione delle stesse alla Regione in quanto Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 le cui Linee di Azione 9.1 e 9.4 concorrono al finanziamento del ReD;
- le modalità di erogazione delle somme ai destinatari finali sono già definite dalla l.r. n. 3/2016 e dal relativo regolamento attuativo (Reg. R. n.8/2016) e prevedono che il ReD segua il medesimo flusso finanziario e di erogazione monetaria definito a livello nazionale per il SIA – Sostegno per l'inclusione Sociale attiva, dovendo assicurare la Regione versamenti, infruttiferi di interessi, mediante bonifico bancario sul conto corrente infruttifero n. 25052, denominato "MEF DT FONDO L 133-08DI3-2-14", in essere presso la Tesoreria centrale dello Stato, via dei Mille, n. 52, 00185 – Roma, al fine di integrare il cosiddetto "Fondo Carta Acquisti" cui fa riferimento il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali (MLPS) con il MEF per assicurare l'erogazione del SIA; dal citato conto corrente di tesoreria, le disponibilità regionali saranno trasferite sull'apposito conto corrente, acceso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, presso il soggetto incaricato del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all'art. 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2006, dal quale saranno periodicamente prelevate le risorse necessarie per l'erogazione delle integrazioni ReD per i beneficiari "SIA+ReD" e delle erogazioni ReD per i beneficiari "soloReD". Il MLPS comunica al MEF - Dipartimento del Tesoro, in tempo utile per l'erogazione del contributo bimestrale ReD, le somme da trasferire sul sopra citato conto corrente, acceso dal medesimo Dipartimento del Tesoro, presso il soggetto incaricato del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, che nello specifico è individuato in Poste Italiane SpA in raccordo operativo con INPS per i dispositivi SIA e con gli Ambiti territoriali sociali per i dispositivi ReD.

RILEVATO CHE:

- In data **29 dicembre 2016** il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Presidente della Regione Puglia hanno stipulato un Protocollo di intesa per l'attuazione del SIA e la sua integrazione con il Reddito di Dignità (Red);
- in data **11 aprile 2017** è intervenuta la stipula del Protocollo d'intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione Puglia, per la regolazione dei rapporti finanziari per l'integrazione, da parte della Regione Puglia, del Fondo Carta Acquisti per il finanziamento del Reddito di dignità, in raccordo con il Sostegno per l'Inclusione Attiva;
- in data **30 giugno 2017** è intervenuta la stipula del Protocollo di Intesa tra Regione Puglia e INPS [Protocollo SIAREG16/01 (Regione Puglia)] per la disciplina delle procedure e delle responsabilità di gestione delle domande di accesso a Sia e a ReD nonché delle procedure di acquisizione dei dispositivi di pagamento e delle erogazioni in favore dei cittadini, per il tramite dei caricamenti delle carte-acquisti da parte di Poste Italiane; il protocollo di intesa è stato sottoscritto con firma digitale dal Presidente della Giunta Regionale, Michele Emiliano, e dalla Direttrice regionale della Sede regionale di INPS;

- il suddetto protocollo è stato sottoscritto con urgenza nella data del 30.06.2017 allo scopo di consentire la attivazione entro il mese di luglio 2017 delle procedure di lavorazione dei dispositivi di pagamento dei Comuni per tutti i beneficiari di SIA e ReD già presi in carico dai Comuni stessi;
- il suddetto protocollo di intesa prevede che la Regione Puglia *“A fronte del servizio fornito, la Regione riconoscerà all’INPS, il corrispettivo una tantum di Euro 73.339,53 (diconsi settantatremilatrecentotrentanove/53), (...), per il ristoro delle attività amministrative e di sviluppo informatico delle procedure di cooperazione applicativa e di ricerca presso le proprie banche dati, esente da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, punto 1, D.P.R. 633/1972”*.
- Con Del. G.R. n. 1986 del 29.11.2017 la Giunta Regionale ha tra l’altro approvato la variazione di bilancio e l’attivazione di nuovi capitoli di spesa derivati dal Cap. 784010 /2017 dotati di corretta classificazione in relazione ai soggetti beneficiari della corrispondente spesa;
- Tra l’altro la citata **Del. G.R. n. 1986/2017** ha istituito il nuovo Capitolo di spesa 1210001 *“FGSA – Spesa per le azioni di sistema a supporto della riforma del welfare, mediante partenariato con altre Amministrazioni Centrali”* – Missione 1.Programma 10.Titolo 1.Macroaggregato 04 – PdC 1.04.01.01.999 con una dotazione di Euro 75.000,00 per l’annualità corrente, assicurando in tal modo copertura finanziaria alla spesa prevista una tantum per il corrispettivo degli oneri dovuti a INPS per la gestione delle procedure informatiche connesse ai dispositivi di pagamento bimestrali.

Tanto premesso e considerato, si rende necessario con la presente proposta di deliberazione provvedere a:

- a) prendere atto della avvenuta sottoscrizione del Protocollo di intesa tra Regione Puglia e INPS [Protocollo SIAREG16/01 (Regione Puglia)] – come da Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale - per la disciplina delle procedure e delle responsabilità di gestione delle domande di accesso a Sia e a ReD nonché delle procedure di acquisizione dei dispositivi di pagamento e delle erogazioni in favore dei cittadini, per il tramite dei caricamenti delle carte-acquisti da parte di Poste Italiane, ratificandone i contenuti;
- b) approvare la sottoscrizione di un addendum per la prosecuzione della cooperazione applicativa tra i sistemi informatici di INPS e i sistemi informatici di InnovaPuglia per la gestione integrata dee ReD-Reddito di Dignità anche a seguito della implementazione del nuovo Rei-Reddito di Inclusione, senza oneri aggiuntivi a carico della Regione Puglia.

Si precisa che per la copertura della spesa connessa al Protocollo di Intesa è già intervenuta la Del. G.R. n. 1986/2017 cui ha fatto seguito l’A.D. n. 843 dell’11.12.2017 per i conseguenti adempimenti contabili.

Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della l.r. n. 7/1997 art. 4 comma 4 lett. k).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l’adozione del presente provvedimento.

L A G I U N T A


- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente della Sezione;
- a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

- 1) di **approvare** quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di **prendere atto** di quanto innovato nel quadro nazionale delle misure di sostegno al reddito per il contrasto alla povertà dalla l. n. 33/2017 e dal D. Lgs. n. 147/2017;
- 3) di **ratificare** il Protocollo di intesa tra Regione Puglia e INPS [Protocollo SIAREG16/01 (Regione Puglia)] per la disciplina delle procedure e delle responsabilità di gestione delle domande di accesso a Sia e a ReD nonché delle procedure di acquisizione dei dispositivi di pagamento e delle erogazioni in favore dei cittadini, per il tramite dei caricamenti delle carte-acquisti da parte di Poste Italiane, di cui all'Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 4) di **demandare** alla dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali i provvedimenti connessi agli adempimenti contabili e ad ogni altro adempimento connesso alle obbligazioni derivanti dal Protocollo di Intesa;
- 5) di **demandare** alla Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti sociali la attività istruttoria per la definizione e la sottoscrizione di un apposito addendum al protocollo di intesa in oggetto, per la prosecuzione della cooperazione applicativa tra i sistemi informatici di INPS e i sistemi informatici di InnovaPuglia per la gestione integrata dee ReD-Reddito di Dignità anche a seguito della implementazione del nuovo Rei-Reddito di Inclusione, senza oneri aggiuntivi a carico della Regione Puglia;
- 6) di **disporre**, a cura della Segreteria della Giunta, la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO



REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE
RETI SOCIALI

ALLEGATO A

**Protocollo QUADRO tra INOS e REGIONE PUGLIA per
'INTEGRAZIONE, a livello Regionale, della Misura di Sostegno
per l'Inclusione Attiva (SIA) con il ReD- Reddito di Dignità**

*Il presente allegato si compone di n. 11 (undici) pagg.,
inclusa la presente copertina*



**PROTOCOLLO QUADRO TRA INPS E LE REGIONI PER L'INTEGRAZIONE,
A LIVELLO REGIONALE, DELLA MISURA DI SOSTEGNO
PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA)**

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito INPS e, congiuntamente alla Regione, le Parti) con sede in Roma, via Ciriaco il grande n. 21, codice fiscale 80078750587 rappresentato dal Direttore Regionale per la Puglia, dott. ssa Maria Sciarrino, giusta determinazione n. 35 del 24.01.2017

e

la Regione Puglia (di seguito denominata Regione e, congiuntamente all'INPS, le Parti), con sede in Bari, via Lungomare Nazario Sauro, n. 31, codice fiscale 80017210727, rappresentata dal Presidente p.t. Michele Emiliano

premessi che

l'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, definisce il sistema integrato di interventi e servizi sociali;

l'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, istituisce un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche dei cittadini meno abbienti, e al comma 32, dispone la concessione, ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico, di una carta acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi, con onere a carico dello Stato;

l'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, stabilisce al comma 1, l'avvio di una sperimentazione nei comuni con più di 250.000 abitanti, al fine di favorire la diffusione della carta acquisti, istituita dall'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta;

il decreto 10 gennaio 2013, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato ai sensi del citato articolo 60, comma 2, del decreto-legge n. 5 del 2012, specifica le modalità di attuazione della sperimentazione;

l'articolo 3, comma 2 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.99, recante "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti" prevede l'estensione, nei limiti di 140 milioni di



euro per l'anno 2014 e di 27 milioni di euro per l'anno 2015, della sperimentazione di cui all'articolo 60, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, ai territori delle regioni del Mezzogiorno che non ne siano già coperti;

l'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, modifica la disciplina dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ;

l'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" prevede:

- al comma 386, al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, l'istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;
- al comma 387, la destinazione per l'anno 2016 di 380 milioni del fondo sopra citato all'avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5;
- al comma 388, la destinazione per gli anni successivi al 2016 delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, al finanziamento di uno o più provvedimenti legislativi di riordino della normativa in materia di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale o comunque sottoposti alla prova dei mezzi, anche rivolti a beneficiari residenti all'estero, nonché in materia di accesso alle prestazioni sociali, finalizzati all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà, correlata alla differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di povertà assoluta, e alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti;

l'Accordo in Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano del 11 febbraio 2016 stabilisce le "Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l'inclusione attiva";

il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 maggio 2016, così come modificato dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 16 marzo 2017 emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 387, lettera a), della legge n. 208 del 2015, reca i criteri e le procedure per l'avvio, nel 2016, su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà e, in particolare, l'articolo 2, comma 4 prevede che le Regioni e le Province autonome, con riferimento ai propri residenti, possono integrare il Fondo Carta Acquisti al fine di incrementare il beneficio concesso e/o di ampliare la platea dei beneficiari riducendo la selettività dei requisiti necessari per l'accesso al beneficio:



la Regione, può prevedere con proprio provvedimento, indicato nella richiesta di adesione al protocollo, misure locali di inclusione attiva e di sostegno al reddito, compatibili con le procedure adottate con il presente protocollo;

la Regione ha stipulato un apposito accordo con il Ministero dell'Economia Finanze e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per l'utilizzo del servizio messo a disposizione da Poste Italiane in relazione a Carta Acquisti e la disciplina dei rapporti finanziari;

il Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Regione e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, definisce gli usi specifici della misura regionale denominata Reddito di Dignità (di seguito ReD), approvata con provvedimento regionale;

il presente Protocollo prevede che le risorse, destinate alla misura integrativa regionale, il cui stanziamento iniziale è pari ad Euro 28.092.500,00 (dicomi ventottomilioninovantaduemilacinquecento/00) siano totalmente gestite e monitorate dalla Regione stessa;

le Parti, per l'esecuzione delle attività previste in convenzione, si uniformeranno a quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003, in particolare per quanto concerne le misure di sicurezza dei dati e la loro comunicazione;

Tutto ciò premesso quale parte integrante del presente Protocollo, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 Oggetto e finalità

Il Sostegno per l'Inclusione Attiva (di seguito SIA) è una misura di contrasto alla povertà avviata su tutto il territorio nazionale ai sensi del decreto ministeriale del 26 maggio 2016, già denominata "Sostegno per l'Inclusione Attiva" (SIA) dall'articolo 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013, che prevede l'erogazione di un beneficio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate e la cui erogazione è subordinata all'adesione ad un progetto di attivazione sociale e lavorativa proposto dal Comune di residenza.

Attraverso il presente protocollo le parti firmatarie intendono favorire sul territorio nazionale il percorso per la definizione di un'unica misura di contrasto alla povertà che, fermo restando il livello essenziale di prestazioni sociali da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale, a partire dal SIA, permetta di erogare, nel territorio della Regione, un beneficio integrativo del SIA stesso, a valere sulle risorse nella disponibilità dell'Amministrazione regionale, al fine di ampliare la platea dei beneficiari, nonché di incrementare la misura del beneficio concesso. Le Parti intendono, pertanto, integrare la previsione nazionale con misure locali di sostegno al reddito compatibili con la



norma nazionale, secondo procedure standardizzate ed omogenee, definite nel presente atto negoziale.

Articolo 2 Soggetti beneficiari

Ferma restando la normativa nazionale in materia di SIA, la Regione può estendere la platea dei destinatari e la misura della prestazione con le modalità previste dal presente protocollo.

Il sostegno economico verrà erogato attraverso l'attribuzione di una carta di pagamento elettronica, denominata Carta Acquisti.

Il beneficio economico viene concesso dalla Regione, con cadenza bimestrale, in relazione alla composizione del nucleo familiare beneficiario e all'esito della trasmissione di informazioni da parte dell'Istituto, previa verifica dei criteri di accesso alla prestazione a livello regionale.

Art. 3 Integrazione delle misure

Ai beneficiari del SIA residenti nella Regione, in possesso dei requisiti, sarà garantito l'ammontare del beneficio loro spettante in ragione della normativa regionale, mediante integrazione degli importi corrisposti dallo Stato, o l'ampliamento della sfera dei beneficiari. A tal fine il beneficio economico a favore dei beneficiari del SIA residenti in Regione sarà a carico di risorse statali nei limiti della disponibilità assegnata dallo Stato alla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 26 maggio 2016, così come modificato dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 16 marzo 2017, mentre gli importi integrativi che risultano dalla normativa regionale saranno a carico di risorse regionali nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Per i soggetti interessati residenti nella Regione la domanda per l'accesso alle misure sarà presentata ai Comuni territorialmente competenti, mediante lo stesso modello usato per il SIA. Tali domande, per il tramite della Regione in qualità di ente concessore della misura regionale, verranno inoltrate ad INPS per la trasmissione delle informazioni necessarie per la verifica dei requisiti da parte della Regione stessa.

Le procedure per la trasmissione delle domande, la consultazione degli esiti delle elaborazioni e la richiesta di disposizione della misura regionale sono sintetizzate nell'allegato tecnico che è parte integrante del presente protocollo.



Articolo 4

Adempimenti delle due parti

La Regione trasmetterà all'INPS le domande presentate dagli interessati presso i comuni, dopo aver effettuato le verifiche anagrafiche sui richiedenti.

L'Istituto riceve dalla Regione le domande presentate dagli interessati presso i comuni e trasmette alla Regione stessa le informazioni relative alla sussistenza dei requisiti di natura socio-economica richiesti per il riconoscimento del beneficio.

Tali informazioni sono restituite dall'INPS alla Regione, la quale procede con l'istruttoria amministrativa per l'eventuale concessione della misura regionale.

In caso di esito positivo dell'istruttoria, la Regione accoglierà la domanda e invierà all'INPS la disposizione di pagamento del beneficio economico regionale per la successiva trasmissione a Poste Italiane.

L'INPS fornisce alla Regione nei bimestri successivi al primo lo stesso flusso di informazioni relative alla concessione della misura regionale.

Le predette informazioni sono disponibili anche in caso di reiezione o decadenza dalla misura nazionale SIA.

Articolo 5

Modalità scambio dati e cooperazione applicativa

Lo scambio dati tra INPS e Regione avviene con le modalità tecniche della cooperazione applicativa, le cui specifiche sono descritte nell'allegato tecnico e che comprendono, altresì, le misure di sicurezza a protezione dei dati personali.

Articolo 6

Monitoraggio e rendicontazione

I tempi e le modalità di rendicontazione devono consentire, alla Regione, il monitoraggio dell'erogazione del beneficio e dei relativi importi derivanti dall'attuazione del presente protocollo. L'INPS rende disponibili, bimestralmente, i prospetti del monitoraggio con i dati finanziari riepilogativi.

Articolo 7

Individuazione referenti

Ai fini dell'attuazione di quanto previsto nel protocollo le Parti provvederanno a comunicarsi i rispettivi referenti con scambio di apposite note.



Articolo 8

Trattamento dati personali

L'INPS e la Regione, in qualità di autonomi titolari del trattamento, si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Entrambe le parti assicurano che i dati trattati per l'esecuzione del presente protocollo saranno pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, in osservanza dell'art.11 del citato decreto legislativo. Assicurano, altresì, che tali dati non saranno divulgati, comunicati o ceduti a terzi e né, in alcun modo, riprodotti al di fuori dei casi previsti dalla legge; garantiscono, inoltre, che il trattamento degli stessi sarà operato da soggetti nominati responsabili o incaricati ai sensi degli articoli 29 e 30 del decreto legislativo n. 196 del 2003, e che, a tal fine, saranno impartite a questi ultimi precise e dettagliate istruzioni richiamando, altresì, la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati.

I soggetti di cui al comma precedente utilizzeranno le informazioni acquisite esclusivamente per le finalità per cui è stipulato il presente protocollo, nel rispetto della normativa vigente, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dalle norme.

Articolo 9

Responsabilità delle parti e contenzioso

Nessuna responsabilità graverà sull'INPS in conseguenza di pagamenti risultati indebiti a causa di un'errata comunicazione della Regione.

L'eventuale recupero degli importi corrisposti indebitamente dovrà essere effettuato direttamente dalla Regione stessa.

Eventuali ricorsi amministrativi che dovessero insorgere saranno di competenza esclusiva della Regione.

Per eventuali controversie giudiziarie sul trattamento di sostegno economico in argomento, la Regione è l'unico titolare della legittimazione passiva.

La Regione si impegna, altresì, a rifondere all'INPS eventuali spese legali riconducibili al presente protocollo, anche se intervenute successivamente alla sua scadenza.



Art. 10
Risorse economiche

La Regione si impegna a versare al Fondo Carta acquisti - di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, per gli utilizzi di cui all'articolo 2 del presente protocollo, le risorse necessarie a garantire gli importi integrativi spettanti ai beneficiari del SIA residenti nel territorio della Regione in base alla normativa regionale nonché gli importi spettanti ai destinatari del beneficio integrativo.

Art. 11
Costi

A fronte del servizio fornito, la Regione riconoscerà all'INPS, il corrispettivo un tantum di Euro 73.339,53 (diconsi settantatremilatrecentotrentanove/53), che sarà ripartito sulla base delle richieste attese di adesione in base alla popolazione ivi residente, per il ristoro delle attività amministrative e di sviluppo informatico delle procedure di cooperazione applicativa e di ricerca presso le proprie banche dati, esente da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, punto 1, D.P.R. 633/1972.

La Direzione Regionale INPS curerà gli adempimenti relativi la liquidazione di tali importi e alla conseguente fatturazione elettronica alla Regione.

Art. 12
Durata

Il presente protocollo decorrerà dal giorno successivo alla sottoscrizione e avrà durata fino al 31 dicembre 2017. Entro tale termine, la Regione trasmetterà all'Istituto gli elenchi dei beneficiari indicati nell'art. 2.

L'Istituto procederà, anche oltre tale data, a completare gli adempimenti finalizzati all'erogazione nel territorio della Regione del beneficio integrativo del SIA ai nominativi pervenuti entro i termini di vigenza del presente protocollo. L'INPS e la Regione possono recedere in qualunque momento dal protocollo, tramite comunicazione via PEC. La decorrenza del recesso avrà effetto dal novantesimo giorno dalla comunicazione.

Per l'INPS
(dr.ssa Maria Sciarrino)

per la REGIONE PUGLIA
(dr. Michele Emiliano)



ALLEGATO TECNICO

Allegato A – Flussi di dati oggetto di comunicazione tra REGIONE e INPS

Nell'allegato tecnico sono dettagliati tutti i dati che devono essere scambiati per l'implementazione del presente protocollo.

Di seguito si fornisce ~~sele~~ un'indicazione sulla natura di tali informazioni.

Nome Flusso	Descrizione
InviaComunicazione	serie di specifiche operazioni atte all'invio di nuove domande/moduli nell'ambito SIA o alla variazione dei dati precedentemente inviati
ConsultaEsitiInps	Richiesta dei risultati dell'elaborazione dei requisiti per le pratiche prese in carico, fino alla visualizzazione delle disposizioni e della rendicontazione prodotte
InviaDisposizioneRegionale	operazione per la comunicazione dei riferimenti necessari alla preparazione delle disposizioni regionali per le regioni abilitate all'erogazione di beneficio specifico in deroga al SIA
ConsultaEsitoDisposizioneRegionale	Azione per la richiesta degli esiti riscontrati da Poste Italiane relativamente alla richiesta di disposizione della misura Regionale

Dati inviati ad INPS	Dati restituiti da INPS
<u>InviaComunicazione:</u> Dati relativi all'ente che trasmette Dati personali del richiedente la prestazione Dati autodichiarati dal richiedente su modulo di domanda Dati di esito dei controlli comunale Dati di richiesta Revoca Dati per l'invio del modello SIACom Dati per l'invio della sottoscrizione del progetto	Codice ente Protocollo ente mittente Codice di ritorno per l'operazione effettuata Codice identificativo della domanda Sia
<u>ConsultaEsitiInps:</u> Codice Fiscale Beneficiario Codice identificativo domanda SIA Periodo di riferimento	Dati relativi all'ente che ha trasmesso la domanda e richiesto gli esiti Estremi della domanda Nucleo ISEE



	Esito cittadinanza Esito residenza Esito autoveicoli Esito ISEE Esito Trattamenti economici Esito Prestazioni incompatibili Esito Punteggio Prospetto importo
<u>InviaDisposizioneRegionale:</u> Codice Fiscale Beneficiario Codice identificativo domanda Periodo di riferimento Importo misura regionale	Esito trasmissione invio flusso Codice identificativo domanda
<u>ConsultaEsitoDisposizioneRegionale:</u> Codice Fiscale Beneficiario Codice identificativo domanda SIA Periodo di riferimento	Dati relativi all'ente che ha trasmesso la domanda e richiesto gli esiti Estremi della domanda Nucleo ISEE Esito cittadinanza Esito residenza Esito autoveicoli Esito ISEE Esito Trattamenti economici Esito Prestazioni incompatibili Esito Punteggio Prospetto importo misura Regionale

B - CRITERI TECNICI PER LA COMUNICAZIONE DEI FLUSSI DI DATI

COOPERAZIONE APPLICATIVA

a) Modalità di fruizione

La comunicazione dei dati in modalità cooperazione applicativa avviene esclusivamente tramite gli standard SPCOOP attraverso Porte di Dominio (PDD) certificate. I file WSDL (Web Services Description Language) dei flussi di dati scambiati, che definiscono il tracciato delle informazioni scambiate, saranno successivamente scambiati tra le Parti.

b) Regole di sicurezza

1) Modalità di accesso



L'accesso ai dati resi disponibili dalla PDD INPS è consentito solo attraverso un processo di mutua autenticazione SSL attraverso i certificati identificanti le PDD e dunque attraverso il protocollo HTTPS.

2) *Tracciamento degli accessi*

Al fine di consentire il tracciamento degli accessi le Parti dovranno comunicare, per ogni consultazione, un codice identificativo univoco dell'operatore che ha determinato la chiamata. Il suddetto codice identificativo deve essere riferito univocamente al singolo utente incaricato del trattamento che ha dato origine alla transazione; le Parti, laddove vengano utilizzate utenze codificate (prive di elementi che rendano l'incaricato del trattamento direttamente identificabile), devono in ogni caso garantire la possibilità, su richiesta della Parte interessata, di identificare l'utente nei casi in cui ciò si renda necessario.

3) *Vincoli e restrizioni*

L'accesso sarà consentito esclusivamente dall'IP pubblico utilizzato dalla porta di dominio delle Parti.

